



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FAUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRARI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) DI NELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- In data 24/09/1986 sottoscriveva un buono fruttifero della serie Q/P (n. ***032) di £ 2.000.000.
- Il 7/10/2016 il titolo veniva liquidato per un valore inferiore a quanto dovuto per € 12.869,09, anziché € 21.057,78.
- Con riferimento anche agli anni compresi tra il 20° ed il 30° l'intermediario ha applicato un tasso di interesse pari al 12% previsto però, con timbro a tergo, per gli anni compresi dal 16° al 20°, anziché il rendimento bimestrale indicato sul titolo pari a £ 516.306.
- È stato leso il legittimo affidamento.
- Parte ricorrente chiede di accertare il diritto alla liquidazione del buono, in applicazione per gli anni dal 21° al 30° della rendita di “£ 516.306 per successivo bimestre maturato (dopo il 20° anno)”, per l'importo pari ad € 21.057,78 e quindi il pagamento della somma ancora dovuta o del maggiore o minore importo accertato, oltre interessi legali fino al saldo, rivalutazione e spese per l'arbitrato.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- La ricorrente contesta l'erroneità del calcolo degli interessi da parte dell'Istituto con riferimento al periodo 21°- 30° anno.



- Il buono in oggetto, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q” istituita con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.
- Il rendimento dei buoni della serie Q è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale per il periodo dal 21° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.
- Per il rilascio dei buoni della serie Q l’istituto ha correttamente utilizzato anche i moduli della serie P, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri previsti dalla normativa.
- In particolare, il D.M. ha stabilito di apporre sul retro del titolo un timbro contenente le indicazioni dei nuovi tassi e non anche l’importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e, cioè al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione).
- Il DM ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, i timbri sono stati apposti sul buono (fronte-retro) in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata.
- I timbri recano in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole.
- Il DM del 1986 stabilisce che venga apposto nella parte posteriore del buono un timbro contenente esclusivamente i quattro “*nuovi tassi*” e non anche “*e somme complessivamente dovute*” *derivanti dall’applicazione di questi ultimi*”.
- La giurisprudenza di merito e legittimità (da ultimo SS.UU. n. 3963/2019), nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/1973, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.
- *“La sussistenza di un affidamento risulta infondatamente invocata, in quanto il titolare del Buono conosceva tutti i tassi di rendimento di tali Buoni (applicabili all’intera durata trentennale del Buono), come stabiliti dal DM o, comunque, avrebbe potuto conoscere tali tassi, usando la normale diligenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 3963/2019).”*
- La sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha deciso su una fattispecie del tutto diversa da quella qui in esame. In tal caso all’investitore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso. L’intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito.
- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

In sede di repliche la parte ricorrente afferma quanto segue.

- Precisa che in riferimento al saggio di interessi e sulla scorta del principio del legittimo affidamento, in caso di contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite in precedenza dal D.M., dovranno prevalere le prime come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 13979/2007.
- Si richiamano diverse decisioni ABF in tal senso.
- L’intermediario ha operato in modo colposo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- I dati finanziari rilevanti dell'investimento, contenuti nei buoni fisicamente consegnati ai risparmiatori, in definitiva sono prospettati in modo ingannevole o addirittura taciuti con riferimento agli anni dal 21° al 31°.

DIRITTO

La presente controversia ha ad oggetto il buono fruttifero della serie Q/P n. ***032 di £. 2.000.000, emesso in data 24/09/1986. Dagli atti risulta che il buono è già stato riscosso e la ricorrente contesta il valore della somma liquidata, allegando a tal fine la relativa ricevuta di liquidazione. La ricorrente afferma che il 7.10.2016 il titolo in questione veniva liquidato per un valore inferiore a quanto dovuto, ossia per € 12.869,09 anziché per € 21.057,78, lamentando una perdita di € 8.188,69 dovuta dalla mancata applicazione delle condizioni stampigliate sul buono per gli anni dal 21° al 31°. Chiede quindi la liquidazione della differenza dovuta, oltre interessi legali, rivalutazione e la refusione delle spese dell'arbitrato.

Il Collegio rileva che il buono in questione è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 su un modulo stampigliato della serie "P" e per questo nella facciata anteriore reca un timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P". Sul retro la tabella stampata sul cartaceo originale riporta un timbro serie Q/P con i rendimenti modificativi, mentre per gli anni dal 21° al 30° il predetto timbro nulla dispone.

In materia l'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, ribadito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020, statuisce che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013)". Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Collegio Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Collegio Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Collegio Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite dal predetto decreto (cfr. Collegio Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal D.M. 13/6/1986, il buono di cui si tratta, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stato apposto, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, un timbro recante i nuovi rendimenti fino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, invece, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificate le originarie condizioni.



Il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella parte ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13/06/1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Collegio di Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Collegio di Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime"*.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Non può invece accogliersi la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore (Collegio di Napoli, n. 3691/2020).

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in ragione del fatto che queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono in esame per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, tenendo conto di quanto già liquidato, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA